



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4526

SEDUTA DEL 09/06/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Faustino Bertinotti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante "Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide";
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)" a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 28/11/2019 e gli "Indirizzi operativi" a tali Linee guida, dettati dal Ministero dell'Ambiente con nota 25/2/2020, prot. n. 0013415;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale";
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e s.m.i.;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015";
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la D.G.R. n. 5517 del 2.8.2016 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2016/2017 e contestuale modifica della deliberazione n. 54912 del 19 luglio 1994" che oltre ad approvare le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017 definisce gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la D.G.R. n. 2774 del 15.07.2024 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025" la quale ha disposto di fare salvi i corrispettivi relativi ai risarcimenti per danni alla fauna selvatica stanziale, di cui all'art. 51 c. 3 della l.r. 26/93, come approvati con D.G.R. n. 5517/2016, tranne quello relativo al Cinghiale che è stato abrogato;
- la D.G.R. n. 2705 del 23.12.2019 "L.r. 26/93, art. 38. Disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo venatorie. Abrogazione della D.G.R. n. 6/36929 del 19 giugno 1998";
- la D.G.R. n. 4151 del 31.03.2025 "L.r. 26/93, art. 38. Nuove disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo venatorie. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 2705 del 23/12/2019";
- la D.G.R. n. 4169 del 30.12.2020 "Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia", che approva le linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 5523 del 16.11.2021 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021- n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
- la D.G.R. n. 3303 del 31.10.2024 "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Integrazione e adozione del PRIU - "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della regione Lombardia per il triennio 2024/2027" - (Di concerto con l'assessore Bertolaso)" ai sensi del decreto-legge n. 9 del 17.02.2022 "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA" convertito con modificazioni dalla legge 07.04.2022 n. 29";
- il Decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";

PRESO ATTO della sentenza del TAR Lombardia, IV Sezione, n. 1516 del 02.05.2025, secondo la quale l'attività venatoria è vietata entro una distanza di 1000 metri dai 475 valichi montani individuati dalla sentenza stessa, cui il Consiglio regionale ha ottemperato con la Deliberazione di Consiglio regionale n. 854 del 20.05.2025 "Sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Milano n. 1516/2025 "Giudizio di ottemperanza per l'individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna". Determinazioni." disponendo il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

divieto di caccia con effetto immediato sui 475 valichi montani sopra citati, precisando altresì *“di prevedere sin d’ora che la presente deliberazione cesserà di avere efficacia qualora venisse annullata la sentenza T.A.R. Lombardia – Milano n. 1516/2025 o qualora ne venissero sospesi gli effetti in accoglimento di istanze cautelari”*, a seguito del ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato promosso da Regione Lombardia, notificato alle parti in data 19.05.2025, presentato e depositato in data 22.05.2025, R.G. 4128.2025, con istanza di sospensiva;

RICHIAMATI:

- il Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 – convertito con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – e in particolare l’art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere dell’INFS (ora ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- il Decreto-legge 17.02.2022, n. 9 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)”, convertito con modificazioni dalla legge 7.04.2022, n. 29;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)”;
- l’Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n.2 del 10.05.2024 «Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l’aggiornamento delle azioni strategiche per l’elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana»;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 23 settembre 2024, n. 230 «Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana»;
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “Guida interpretativa”;
- il documento “Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU” versione dicembre 2021, di seguito chiamato “Key Concepts”, modificato nel 2025 come da nota in data 19.02.2025, prot. reg. M1.2025.0027651 trasmessa dal Direttore Generale della Direzione Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE avente a oggetto “Aggiornamento del Key Concepts Document” e relativi allegati;
- il manuale pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati – Cervidi e Bovidi”, Manuali e linee guida n. 91/2013;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con nota prot. 25495/T-A 11 del 28.07.2010;
- i Piani di gestione nazionali adottati dalla Conferenza Stato-Regioni per le specie Coturnice (*Alectoris graeca*), Fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*), Allodola (*Alauda arvensis*), Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) e Moriglione (*Aythya ferina*);

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 18 della legge 157/92, come modificato dall'art. 11bis della legge n. 136/2023, dispone che *"Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo"*;

RILEVATO che l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE, dispone che *"in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale"* e che tale articolo ha trovato attuazione, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, nell'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti volti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

DATO ATTO, pertanto, che il succitato art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, la pronuncia della Corte costituzionale n. 233/2010);

PRESO ATTO di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004, dalla l.r. 19/2017 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;

RITENUTO di regolamentare con la presente deliberazione l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2025, con l'integrazione di non più di due giornate settimanali di caccia per i territori interessati;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO quindi, che il calendario venatorio di Regione Lombardia, è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e, in attuazione della stessa, da una pluralità di provvedimenti successivi, e segnatamente:

- la presente deliberazione di Giunta regionale in ordine alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, includente altresì le giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre e novembre, comprensiva di sei allegati con valenza territoriale relativi a Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana di Milano, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), più un allegato "Disposizioni comuni" che si applica sull'intero territorio regionale a esclusione della Provincia di Sondrio e un allegato relativo alle specifiche di prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore;
- decreto da emanarsi a cura del Dirigente regionale della U.O. competente, che può ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- decreti con i quali i competenti Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dispongono;
- l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia e il conseguente anticipo della chiusura alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
- l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
- l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
- l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020 e, nel caso del cinghiale, a quanto disposto dal PRIU 2024-2027 sopra citato;

VISTA la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 02203/2021 pubblicata in data 11 ottobre 2021, nella quale viene ritenuto legittimo che *"la regolazione della stagione di caccia sia contenuta in una pluralità di documenti, purché ovviamente coordinati fra loro"*;

DATO ATTO che deve escludersi che il termine di legge per la pubblicazione del calendario venatorio regionale, fissato dall'art. 18, comma 4 della l. 157/1992 alla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

data del 15 giugno di ogni anno, come confermato da costante giurisprudenza, abbia carattere perentorio, essendo lo stesso da qualificare come meramente ordinatorio (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 11 ottobre 2021, n. 2203; T.A.R. Liguria, Sez. II, 23 agosto 2013, n. 1130; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 gennaio 2023, n. 97);

PRESO ATTO:

- del Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 7644 del 29.05.2025, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, Valutazione di Incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del Calendario venatorio regionale 2025/2026 della Regione Lombardia, fatte salve le Misure di conservazione generali e sito-specifiche e ferme restando le prescrizioni indicate dal Decreto medesimo;
- che le prescrizioni di cui al sopra citato Decreto relativo alla Valutazione di Incidenza sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2025/2026 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1 bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

ATTESO, inoltre, che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

DATO ATTO che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui all'art. 16 della l.r. 26/93, nominate con decreto n. 1015 del 27.11.2023 dal Presidente di Regione Lombardia, sono state convocate dai Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (di seguito AFCP) territorialmente competenti, in qualità di presidenti delegati dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, al fine di formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2025/26;

PRESO ATTO che le strutture AFCP, in esito alle consultazioni di cui sopra, avvenute in presenza presso le sedi regionali, hanno trasmesso i verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2025/26, agli atti presso l'Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;

DATO ATTO che, con note inviate a ISPRA e al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito CTFVN) rispettivamente prot. M1.2025.0014493 del 27.01.2025 e prot. M1.2025.0015098 del 28.01.2025, quest'ultima integrata con nota prot. M1.2025.0022459 del 10.02.2025, sono stati richiesti i rispettivi pareri sulle disposizioni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

integrative al calendario venatorio regionale 2025/26 comuni al territorio regionale e relative ai territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana di Milano, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), nonché sui documenti tecnici propedeutici all'emanazione degli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, come precedentemente elencati;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0010980/2025 del 26.02.2025 (acquisita al prot. reg. n. M1.2025.0031871 del 26.02.2025), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza insieme a un allegato I, che "fornisce approfondimenti tecnici su alcuni argomenti di particolare rilievo trattati nel parere espresso in merito al calendario venatorio della Regione Lombardia" e a un allegato II "Possibilità di inserimento della Moretta *Aythya fuligula* nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia" e della nota prot. 0105927 del 07.03.2025 (acquisita al prot. reg. M1.2025.0037800 del 07.03.2025) con cui il MASAF ha trasmesso il parere di competenza del CTFVN;

CONSIDERATE le indicazioni e valutazioni espresse da ISPRA e dal CTFVN nei due suddetti pareri, agli atti presso i competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, relativamente ai contenuti pertinenti al presente provvedimento;

DATO ATTO che l'Allegato I "Relazione tecnica a supporto delle scelte della Regione Lombardia sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recepisce le indicazioni del parere del CTFVN e fornisce le motivazioni tecniche laddove il calendario si discosta dal parere di ISPRA;

RITENUTO di evidenziare che le scelte regionali trovano fondamento anche nell'articolazione delle norme di riferimento, originate dalla complessità e ricchezza ambientale, faunistica e agricola del territorio agro-silvo-pastorale regionale, suddiviso in zona Alpi, di competenza gestionale dei Comprensori Alpini di caccia e restante territorio, costituito dalle aree di pianura e da quelle appenniniche dell'Oltrepò pavese, di competenza gestionale degli Ambiti Territoriali di caccia, che impone una diversificazione degli approcci gestionali a seconda dei territori di applicazione;

TENUTO CONTO che, così come affermato dalla giurisprudenza (TAR Lazio Sez. I ter, n. 02443/2011; TAR Marche, Sez. I, n. 75/2022; TAR Marche, Sez. I, n. 104 del 15.2.2023; Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanze 5.12.2022 n. 5685 e 13.12.2022 n. 5886; TAR Marche, Sez. I, 31.1.2022 n. 75; TAR Toscana, Sez. II, 20.10.2022 n. 595; TAR Umbria, Sez. I, 10.1.2013 n. 8) le decisioni di merito competono alle Regioni e il parere di ISPRA costituisce un supporto di natura prettamente tecnica alle decisioni e deve essere calato nella specifica realtà territoriale, ambientale e faunistica;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

TENUTO CONTO, inoltre, della sentenza del TAR Lombardia n. 02583 del 07.10.2024 in relazione al calendario venatorio regionale 2024/2025 la quale, nel dichiarare il ricorso proposto avverso il medesimo, in parte improcedibile e respingendolo per la restante parte, ha stabilito tra l'altro che *“Appare pacifico che tali pareri (dell'Ispra, n.d.r.) non hanno natura vincolante, anche se le Regioni possono discostarsi dai medesimi soltanto attraverso un'adeguata e congrua motivazione, posto che si tratta di pareri provenienti dall'ente istituzionalmente competente in materia...”*;

TENUTO CONTO altresì, dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 04665 del 06.12.2024 la quale, rigettando l'istanza di sospensiva della sentenza del TAR Lombardia sopra menzionata, ha tra l'altro affermato che:

- *“Se i calendari, come nel caso di specie, si mantengono entro i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, i pareri di ISPRA e del CTFVN sono obbligatori, ma non vincolanti (sulla natura non vincolante ex multis, Cons. Stato, sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852). Ora la non vincolatività è espressamente prevista nell'art. 18, comma 2 (della legge 157/92, ndr) il quale dispone che da detti pareri “le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione”;*
- *“i Key Concepts, in quanto intesi ad elaborare un “metodo” efficace di tutela dell'avifauna nei periodi in questione e consistenti di un compendio “informativo” elaborato sulla scorta dei dati e delle acquisizioni scientifiche che sono alla base della loro formulazione, consentono allo Stato membro – o all'autorità deputata al suo interno alla predisposizione dei calendari venatori – di dimostrare che in determinati periodi non si verifica la migrazione prenuziale della specie considerata, dovendo dunque assegnarsi ai Key Concepts valenza statistica di tipo probabilistico prudenziale, suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse”;*

RILEVATO che il già menzionato parere dell'ISPRA e relativi allegati, non sembrano tener conto di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e faunistica della Lombardia, differenziato fra territorio compreso nella zona delle Alpi e restante territorio, ciascuno dei quali con proprie problematiche gestionali e faunistiche peculiari per l'organizzazione del prelievo venatorio;

RILEVATO altresì che nel proprio parere il CTFVN ha testualmente espresso che *“le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Lombardia non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quelli di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria”;*

PRESO ATTO del verbale della riunione della Consulta faunistico-venatoria regionale di cui all'art. 3 della l.r. 26/93, svoltasi in data 25.02.2025, sulla proposta di disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/26 oggetto della presente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

deliberazione, agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;

CONSIDERATO necessario garantire, nel rispetto delle norme, l'uniformità a livello regionale di condizioni minime di esercizio venatorio, salvaguardando le specificità territoriali;

PRESO ATTO della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia alle specie elencate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge medesima, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della facoltà di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2025/26, è stato manifestato dalle strutture AFCP Bergamo e AFCP Brescia limitatamente alle specie di Corvidi, nonché dal Servizio AFCP Monza e Città metropolitana di Milano limitatamente alle specie di Corvidi e al Colombaccio;

ATTESO che la necessità di un eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, può, in relazione all'andamento dell'annata agraria, manifestarsi anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

VISTA la possibilità, per le Regioni, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L. 157/92, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell'esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della possibilità di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2025/26, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Pavia-Lodi, limitatamente al territorio provinciale di Pavia, per le specie appartenenti ai Corvidi e per il Colombaccio;

RITENUTO pertanto di prevedere che:

- con decreto del Dirigente della U.O. competente, possa essere disposta l'adozione di misure riduttive della caccia a determinate specie, per periodi determinati, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;
- i Dirigenti delle strutture AFCP, approvino, con proprio decreto, per il territorio di competenza:
 - le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, e le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale per la caccia di selezione agli ungulati e per la caccia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

collettiva al cinghiale, nonché alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale e, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020, nonché per quanto attiene al cinghiale, alle disposizioni di cui al PRIU 2024/2027 citato in premessa;

- l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
- l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
- l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio 2026, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92, e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

RITENUTO inoltre di prevedere che, negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2025/26 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché delle D.G.R. 2705/2019 e D.G.R. 4151/2025 che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia) di cui agli allegati al presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- l'attività venatoria è vietata entro una distanza di 1000 metri dai 475 valichi montani sottoposti a tutela e individuati nell'Allegato A della DCR 854/2025 sopra citata, che ottempera alla sentenza del TAR Lombardia, IV Sezione, n. 1516 del 02.05.2025, cartografati al link riportato nell'allegato 2 "Disposizioni comuni" alla presente deliberazione, fatte salve le determinazioni del giudice amministrativo in esito al sopra citato ricorso in appello al Consiglio di Stato, pendente con n. R.G. 4128.2025;
- in caso di accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, il divieto di esercizio dell'attività venatoria troverà applicazione entro la distanza di 1000 metri dai valichi cui fa riferimento la sentenza TAR Lombardia n. 482/2024, fatte salve diverse prescrizioni in merito da parte del giudice amministrativo;

ATTESO l'obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";

VISTO il divieto di attività venatoria sui soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della normativa vigente, consultabili sul Geoportale Incendi Boschivi, gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e consultabile al link:

https://www.geoportale.regione.lombardia.it/en/metadati?p_p_id=detailSheetMetadata_WAR_gptmetadatatportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&detailSheetMetadata_WAR_gptmetadatatportlet_identifier=r_lombar%3A26aed1e5-7e55-421a-b4f5-c53e3f352e82&jsfBridgeRedirect=true

RITENUTO, pertanto, di approvare i documenti, tutti costituenti le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale della Lombardia 2025/2026 e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito elencati:

- Allegato 1 "Relazione tecnica a supporto delle scelte della Regione Lombardia sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026", contenente le motivazioni tecniche a supporto delle scelte regionali come disposte negli allegati;
- Allegato 2 "Disposizioni comuni all'intero territorio regionale, a eccezione della Provincia di Sondrio", contenente le disposizioni per la stagione venatoria 2025/2026 a valersi sull'intero territorio regionale, fatta eccezione per quello della Provincia di Sondrio;
- Allegati da 3 a 8 relativi alle disposizioni integrative per la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2025/2026 per il territorio di competenza di ogni struttura regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca;
- Allegato 9 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio della Provincia di Sondrio – Ungulati poligastrici, Cinghiale e Galliformi alpini" relativo alla disciplina del prelievo venatorio degli Ungulati e dei Galliformi alpini;

RITENUTO altresì di stabilire che le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 7644 del 29.05.2025 siano applicate per la stagione venatoria 2025/2026 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

VISTA la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Recepito tutte le premesse:

1. di approvare, l'allegato 1 "Relazione tecnica a supporto delle scelte della Regione Lombardia sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che dispone l'apertura generale della stagione venatoria 2025/2026 al 21.09.2025 e stabilisce che la chiusura della medesima avvenga come da vigente normativa regionale, fatte salve diverse disposizioni di cui agli allegati elencati al successivo punto 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché di cui a successivi provvedimenti regionali;
2. di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2025/2026, comprensive delle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025, per il territorio di competenza di ogni struttura regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute negli allegati da 3 a 8, nell'allegato 2 "Disposizioni comuni" e nell'allegato 9 relativo al prelievo degli ungulati poligastrici, del cinghiale e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003;
3. di stabilire che:
 - a. le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 7644 del 29.05.2025 siano applicate per la stagione venatoria 2025/2026 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;
 - b. possa essere disposta, con decreto del Dirigente della U.O. competente, l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;
 - c. siano approvate, con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020 e, nel caso del cinghiale, alle disposizioni di cui al PRIU 2024/2027;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- d. sia disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, e nel rispetto delle modalità ivi previste;
 - e. qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria, il Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, disponga con proprio provvedimento il posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004;
 - f. venga disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
 - g. negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2025/26 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché della DGR 2705/2019 e della D.G.R. 4151/2025 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia) di cui agli allegati al presente provvedimento;
 - h. è fatto obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";
 - i.
4. di prendere atto che:
- l'attività venatoria è vietata entro una distanza di 1000 metri dai 475 valichi montani sottoposti a tutela e individuati nell'Allegato A della DCR 854/2025 sopra citata, che ottempera alla sentenza del TAR Lombardia, IV Sezione, n. 1516 del 02.05.2025, cartografati al link riportato nell'allegato 2 "Disposizioni comuni" alla presente deliberazione, fatte salve le determinazioni del giudice amministrativo in esito al ricorso in appello al Consiglio di Stato, pendente con n. R.G. 4128.2025;
 - in caso di accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, il divieto di esercizio dell'attività venatoria troverà applicazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

entro la distanza di 1000 metri dai valichi cui fa riferimento la sentenza TAR Lombardia n. 482/2024, fatte salve diverse prescrizioni in merito da parte del giudice amministrativo;

5. di richiamare il divieto di attività venatoria sui soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della normativa vigente, consultabili sul Geoportale Incendi Boschivi, gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e consultabile al link:
https://www.geoportale.regione.lombardia.it/en/metadati?p_p_id=detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet_identifier=r_lombar%3A26aed1e5-7e55-421a-b4f5-c53e3f352e82&jsfBridgeRedirect=true;
6. di pubblicare esclusivamente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
7. di pubblicare la presente deliberazione e gli allegati da 1 a 9, sul sito web di Regione Lombardia e al seguente indirizzo:
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia>

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.